

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4362-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 maggio 2011 (v. stampato Senato n. 2680)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 maggio 2011*

(Relatore: **CALDERISI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 4362. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 maggio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4362.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4362 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre, « a regime », disposizioni concernenti il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali e in materia di agevolazioni agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dalla propria sede elettorale al fine di raggiungerla in aereo (articolo 1), nonché specifiche disposizioni in materia di partecipazione al voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 (articolo 2); non appare invece connessa a tale ambito normativo la disposizione dettata dal comma 11 dell'articolo 2, concernente le modalità di applicazione delle determinazioni in materia di diritti consolari;

nel procedere a modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, che, laddove introduce disposizioni per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali — inserendo, affianco alla figura dei componenti effettivi e dei componenti supplenti delle anzidette commissioni, quella dei componenti aggiunti — reca una modifica non testuale agli articoli 21, 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) che disciplinano la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal testo unico in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare;

il decreto-legge, laddove all'articolo 2, comma 7, dispone che « *le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104* » trovano applicazione « *in quanto compatibili* », reca una disposizione che contiene un richiamo normativo effettuato in forma generica ed imprecisa;

esso, all'articolo 1, comma 2, laddove novella l'articolo 2 della legge n. 241 del 1969, introducendo agevolazioni di viaggio agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dalla propria sede elettorale e che vi si rechino in aereo, contiene una disposizione che sembrerebbe opportuno integrare introducendo una novella anche al titolo della legge in questione, nonché a quanto disposto dall'articolo 1 della medesima, che si riferiscono esclusivamente alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, al fine di esplicitare che le agevolazioni in questione si applicano anche in occasione delle consulta-

zioni referendarie; ciò in quanto, mentre la relazione illustrativa precisa che « *Le medesime agevolazioni si applicano anche in occasione dello svolgimento dei referendum (...) per effetto dei richiami contenuti (...) nell'articolo 50 della legge n. 352 del 1970* », l'articolo 50 della succitata legge n. 352 del 1970, si limita a stabilire che « *Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* », mentre non contiene alcun rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1969; peraltro, allo stato attuale, soltanto il decreto del Ministro dei trasporti in data 28 febbraio 1986 « *Mantenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'ente Ferrovie dello Stato* » reca un esplicito riferimento alle « *tariffe agevolate per i viaggi dei partecipanti alle elezioni politiche, amministrative e referendarie* »;

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 11, da un lato integra in modo non testuale le disposizioni recate dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, dall'altro, non appare coordinato con la normativa dettata dal recentissimo decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ha abrogato il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, all'articolo 64, ha riformato la disciplina dei diritti consolari prima dettata dall'articolo 56 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

il provvedimento, all'articolo 2, interviene a dettare disposizioni riferite esclusivamente alla prossima consultazione referendaria, anche laddove le stesse potrebbero invece essere inserite in un contesto sistematico, ad esempio nell'ambito della legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, come si desume, ad esempio, dalla circostanza — evidenziata nella stessa relazione illustrativa — che le suddette norme, relative al voto dei cittadini *temporaneamente* all'estero, sono contenute anche in precedenti decreti-legge di analogo tenore (si vedano, da ultimo, sul punto, le norme sostanzialmente identiche a quelle contenute nel disegno di legge all'esame recate dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 3 del 2009, nonché quelle — concernenti il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle elezioni politiche — contenute nei decreti-legge n. 24 del 2008 e n. 1 del 2006); diversamente, deve invece valutarsi favorevolmente la circostanza che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, pur riproducendo il contenuto di quella recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2009, presenti la natura di norma « *a regime* », con ciò discostandosi da quella succitata, la cui efficacia era limitata all'anno 2009 e poi prorogata dal decreto-legge n. 196 del 2009 sino al 31 dicembre 2010; nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a disciplinare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011, il provvedimento, anche alla luce di costante giurispru-

denza del Comitato (si veda, da ultimo, il parere espresso nella riunione del Comitato per la legislazione del 26 febbraio 2009, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2009), non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma quarto, della Costituzione;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), la quale, nella parte III, ai numeri 3) e 6) — laddove si afferma, rispettivamente, che « il provvedimento non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti » e che « non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento » — contiene due inesattezze; esso non è invece provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 11 — che prevede che la determinazione dei diritti consolari disciplinata dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella — sia coordinata la disposizione in questione con le previsioni recate dal recentissimo decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e, all'articolo 64, ha riformato la disciplina dei diritti consolari prima dettata dall'articolo 56 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1 — laddove introduce disposizioni per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, inserendo, accanto alla figura dei componenti effettivi e dei componenti supplenti delle anzidette commissioni, attualmente prevista dagli articoli 21 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), quella dei componenti aggiunti — dovrebbe valutarsi l'opportunità di

riformulare la disposizione in termini di novella al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del medesimo;

all'articolo 1, comma 2 — che novella l'articolo 2 della legge n. 241 del 1969, introducendo agevolazioni di viaggio agli elettori che si trovino temporaneamente fuori dalla propria sede elettorale e che vi si rechino in aereo — valuti la Commissione l'opportunità di novellare altresì il titolo (« *Agevolazioni di viaggio per elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali* »), nonché il comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge, che dispone l'estensione delle facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), al fine di esplicitare che le disposizioni in questione si applicano anche alle consultazioni referendarie.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 4362, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2011 recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

condivisa l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani impegnati all'estero per ragioni di servizio, in particolare per quanto concerne i militari impiegati nelle missioni internazionali;

preso atto della necessità ed urgenza di rinviare l'adozione della nuova tabella dei diritti consolari al fine di assicurarne la piena compatibilità amministrativa e finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4362 di conversione del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

preso atto che esso riproduce precedenti disposizioni di analogo tenore introdotte in occasione delle precedenti consultazioni elettorali e referendarie e che, pertanto potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevederne l'introduzione a regime;

evidenziato che il decreto-legge, all'articolo 2, reca termini per gli adempimenti connessi alla partecipazione al voto per corrispondenza del personale militare o di polizia impegnato in missioni internazionali e che tali termini sono ormai spirati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia valutata l'opportunità di verificare che gli adempimenti prescritti dall'articolo 2 del presente provvedimento siano stati espletati nei termini statuiti, a garanzia del pieno esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani interessati;

si verifichi l'opportunità di inserire una disposizione a regime che disciplini la partecipazione del suddetto personale alle consultazioni elettorali, comprese quelle di carattere amministrativo.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00



16PDL0048800